

N. 2219/15 Reg. Not. Reato  
N. 472/17 Reg. Dibatt.

N. Sentenza 270/20

Depositata in cancelleria

Il .....



**TRIBUNALE DI CASSINO**

*Sezione Penale*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE

dott. **Marco Gioia** all'udienza del 24.02.20 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento a carico di

██████████, nata a ██████████, res.te in

Libero – ASSENTE

Difeso di ufficio dall'avv. ██████████

██████████, nato a ██████████

Libero – ASSENTE

Difeso di fiducia dall'avv. ██████████

**IMPUTATI**

In ordine ai reati p. e p. artt. 110, 81 cpv c.p.,5, D. L.vo 74/2000, perché in concorso tra loro, ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, il primo quale amministratore unico dal 12.2.2010; il secondo quale socio unico dal 28.10.2010, il terzo quale amministratore pro tempore dal 13.7.2000 all'8.8.2009 ed amministratore di fatto fino all'aprile del 2010, della società ██████████ S.r.l., con sede legale in ██████████ esercente l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentavano, le dichiarazioni annuali relative a dette imposte, omettendo di dichiarare per l'anno 2009, un'imposta ai fini dell'IRES pari ad € 131.357,00 ed ai fini iva pari ad € 241.702,40; per l'anno 2010 un'imposta ai fini IRES pari ad € 156.388,00 ed ai fini iva pari ad € 384.623,64, importi superiori alla soglia di punibilità.

In ██████████, 29.12.2010 e 29.12.2011, data di presentazione delle dichiarazioni.

Persona offesa: Ministero delle Finanze, c/o Avvocatura Generale dello Stato, via Dei Portoghesi n. 12 – Roma.

Data avviso deposito:

Al PG: \_\_\_\_\_

Al PM: \_\_\_\_\_

Data notifica estratto:

\_\_\_\_\_

Tipo notifica:

\_\_\_\_\_

**IRREVOCABILE IL**

### CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: affermazione della responsabilità degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] per i reati a loro ascritti e condanna degli stessi, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione.

Il Difensore:

Avv. [REDACTED], per la difesa di [REDACTED]: assoluzione ex art. 530 comma 1 o 2 c.p.p.;

Avv. [REDACTED], per la difesa di [REDACTED]: assoluzione ex art. 530 comma 1 o 2 c.p.p.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso in data 28.10.2016, il Pubblico Ministero ha disposto la citazione a giudizio di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] per il reato indicato in epigrafe.

All'udienza del 14.3.2017 il giudice, dopo aver dichiarato l'assenza dell'imputato [REDACTED], che ha nominato difensore di fiducia, ha disposto la rinnovazione della notifica agli imputati [REDACTED] e [REDACTED].

All'udienza del 8.9.2017 il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica agli imputati [REDACTED] e [REDACTED].

All'udienza del 6.2.2018 è stato disposto il rinvio dell'udienza per i medesimi incombenti. Inoltre, il giudice ha disposto rinvio davanti al Giudice assegnatario del procedimento secondo le tabelle organizzative del Tribunale vigenti.

All'udienza del 7.11.2018 il giudice, dopo aver dichiarato l'assenza dell'imputato [REDACTED] ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p., ha disposto nuove ricerche nei confronti dell'imputato [REDACTED] ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.

All'udienza del 13.5.2019 il giudice, dato atto che le ricerche disposte nei confronti dell'imputato [REDACTED] avevano dato esito negativo, ha disposto lo stralcio della posizione dell'imputato, la sospensione del processo nei suoi confronti, la sospensione dei termini di prescrizione e l'inserimento dell'imputato negli elenchi delle persone da ricercare. Inoltre, il giudice ha dichiarato aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione ed ammettendo le prove richieste dalle parti. È stato poi escusso il teste [REDACTED].

All'udienza del 16.10.2019 è stato escusso il teste [REDACTED]. Il giudice ha quindi disposto rinvio dell'udienza per la discussione.

All'udienza del 27.1.2020, terminata l'assunzione delle prove, il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e ha invitato le parti a rassegnare le rispettive conclusioni. Il giudice ha quindi disposto rinvio per le repliche delle PM.

All'udienza del 24.2.2020 il Giudice, esaurita la discussione, ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è ritirato in camera di consiglio per deliberare.

Sulle conclusioni rassegnate è stata resa pubblica la presente sentenza con lettura del dispositivo in udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

**1. Ricostruzione del fatto.** L'istruttoria dibattimentale ha dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto con riferimento alle dichiarazioni annuali delle imposte per l'anno 2010.

Dall'esame del teste ██████████ dell'agenzia delle entrate si evince che la società ██████████ S.r.l., esercente l'attività d'impresa relativa al "commercio all'ingrosso di parti e accessori per autoveicoli" per gli anni d'imposta 2009 e 2010 ha omesso di presentare la dichiarazione de redditi ai fini dell'IRES, nonché la dichiarazione annuale dell'IVA in violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 1 del d.P.R. n. 600/1973 ed agli artt. 3 e 8 del DPR 322/1998. La societ, inoltre inoltre, era stata segnalato all'ufficio controlli, dell'ufficio di Latina, dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda ingenti acquisiti intracomunitari di beni, non dichiarati.

Nell'ambito delle indagini finanziarie, sono risultate delle operazioni di versamento e di prelevamento, sui conti correnti bancari, da cui l'ufficio erariale ha ricavato l'imposta IRES ed IVA evasa, ed ha accertato il superamento delle soglie di rilevanza penale di cui all'articolo 5 del Dlgs 74 del 2000.

Stante la mancata produzione di documentazione contabile da parte dell'amministratrice al tempo dei fatti, l'agenzia delle entrate, al fine di ricostruire l'imposta dovuta, ha eseguito l'accertamento sui versamenti, sui conti correnti, e i prelevamenti sugli stessi conti, a norma dell'articolo 32 del DPR 600, per quanto riguarda l'accertamento dell'IRES, e per quanto riguarda l'accertamento dell'IVA, a norma degli articoli 55 e 51 del DPR 633 del 72. Quindi, in sostanza, l'avviso di accertamento, ha preso a riferimento, tutti i versamenti effettuati sui conti correnti, e tutti i prelevamenti, da cui l'ufficio ha desunto l'ammontare dei ricavi. A questi ricavi è stata applicata una percentuale di redditività del 15%, accertando un reddito induttivo, a cui è stata applicata l'aliquota IRES vigente, e quindi è stata determinata l'imposta dovuta dalla società. Ai fini dell'IVA sono stati prese a riferimento, come specifica il DPR 633 del 72, tutte le operazioni di versamento sui conti correnti e considerate, quindi, come operazioni imponibili, operazioni di vendita non dichiarate dalla società, su cui è stata accertata l'imposta IVA dovuta.

I criteri di calcolo in questione sono gli stessi utilizzati negli avvisi di accertamento adottati dall'agenzia dell'entrate nei confronti della società ██████████ S.r.l. in atti, cui si rinvia per la specifica indicazione degli importi dei vari fattori che hanno condotto alla determinazione dell'imposta evasa.

Utilizzando tali criteri di determinazione induttiva il reddito si è determinato l'ammontare dell'imposta evasa per l'anno 2009 paria a € 131.357 per l'IRES ed € 241.702,40 per l'IVA , per l'anno 2010 paria a € 156.682,19 per l'IRES ed € 384.623,64 per l'IVA.

Sotto il profilo della riferibilità soggettiva delle condotte contestate agli imputati dall'istruttoria è emerso che la signora ██████████ era amministratrice della società dal 12.02.2010 e sino al 29/12/2011 (termine ultimo per la presentazione della dichiarazione per l'anno 2010 e, quindi, momento consumativo del fatto). La stessa avrebbe dichiarato di non essere più rappresentante della società dal 29/10/2010, data in cui in effetti ha ceduto le quote al socio unico della società ██████████ (originariamente imputato

in questo procedimento; in seguito la sua posizione è stata separata a causa dell'irreperibilità dello stesso e dell'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di assenza). Tuttavia, il cambio di amministratore non risulta comunicato alla Camera di commercio né è stato portato altrimenti a conoscenza di terzi. Pertanto si può certamente affermare che la signora ██████ fosse l'amministratrice di diritto della società al momento della consumazione dei delitti contestati.

Per quanto riguarda l'imputato ██████, invece, è emerso che questi fosse stato socio unico ed amministratore della società fino al 08.08.2009 e dall'analisi dei conti correnti intestati alla società è risultato che abbia compiuto operazioni per importi significativi — versamenti pari a € 103.133,73 e prelevamenti pari a € 52.000,00 — anche dopo la cessazione della carica, nel breve lasso di tempo che va dal 18.03.2010 al 23.04.2010.

La movimentazione di un volume d'affari così imponente, a distanza di circa 10 mesi dalla cessazione delle cariche sociali, fa emergere un ruolo di ██████ come amministratore di fatto della società.

Appare infatti poco plausibile la prospettazione difensiva — sostenuta anche dal consulente della difesa — che, muovendo dal dato per cui gli importi coinvolti nelle operazioni realizzate da ██████ ammonterebbero al solo 3% del volume d'affari totale della società, vuole ridimensionare il ruolo dello stesso, sostenendo che tali operazioni sarebbero state funzionali ad un non meglio precisato passaggio di consegne. Al riguardo, si rileva che le valutazioni circa tale ipotetico passaggio di consegne non trovano alcun tipo di riscontro in quanto è emerso nell'istruttoria, né il consulente ha chiarito la fonte di tale informazione. Si deve concludere dunque che il consulente si sia spinto ad immaginare un'ipotesi di ricostruzione alternativa, frutto di un'attività di pura speculazione e priva di qualsivoglia aggancio alle emergenze istruttorie.

Al contrario, occorre concludere, anche in considerazione della totale assenza di una spiegazione alternativa credibile offerta dall'imputato, che il potere di svolgere in poco più di un mese operazioni per circa 150 mila euro implica l'esercizio di poteri di gestione e controllo della società. In tal senso depone anche il ruolo rivestito dagli altri titolari delle cariche sociali: ██████ (socio unico dal 28.10.2009), cittadino rumeno irreperibile, ed ██████, che non è stata in grado di fornire alcun tipo di documentazione contabile relativa alla società nonostante abbia rivestito la carica di socio unico e di amministratore.

È quindi provato il coinvolgimento di ██████ in un'attività gestoria di primaria importanza, attraverso la movimentazione significativa di capitali. Ciò è certamente sufficiente quale indice del suo inserimento organico con funzioni direttive nell'attività organizzativa e gestionale (in argomento v. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, BONELLI RONNY, Rv. 27754001 secondo cui «Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare»).

Del resto, la movimentazione di importi pari al 3% del totale del volume di affari è un'attività tutt'altro che marginale, che non è compatibile con lo svolgimento di funzioni diverse da quelle direttive o apicali.

Pur premettendo che le operazioni poste in essere da ██████ risalgono proprio all'anno d'imposta 2010 cui si riferisce il delitto di omessa presentazione della dichiarazione consumato il 29/12/2011, occorre specificare che l'assunzione della funzione di amministratore di fatto da parte dello ██████ non può essere limitata, come implicitamente sostiene la difesa, sino all'ultima operazione bancaria presa in considerazione dagli inquirenti, poiché, avendo egli assunto la qualifica di dominus della società, è evidente che l'abbia mantenuta per tutto il tempo in cui l'amministrazione di diritto sia stata gestita da prestanome, quali ██████ e dunque, sino ad almeno il 29/12/2011, data ultima di consumazione del delitto contestato.

Né dall'istruttoria è emerso alcun elemento da cui desumere un avvicendamento nella amministrazione di fatto della società.

Risulta pertanto provata la realizzazione dei fatti descritti al capo di imputazione da parte degli imputati ██████, quale amministratrice di diritto, e ██████, quale amministratore di fatto della società ██████ S.r.l.

**3. Qualificazione giuridica del fatto. Fattispecie oggettiva e soggettiva.** Con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti appena ricostruiti, occorre premettere che è necessario concentrare l'attenzione alla sola contestazione di omessa presentazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2010, risultando invece certamente estinto per prescrizione il reato relativo all'omessa dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2009.

Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, «il momento consumativo del delitto di omessa dichiarazione da parte del sostituto d'imposta cui all'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, va fissato alla scadenza del termine dilatorio di novanta giorni concesso al contribuente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, per presentare la dichiarazione dei redditi successivamente alla scadenza del termine ordinario» (Sez. 3, n. 36387 del 12/06/2019 - dep. 23/08/2019, LITARDI LIONELLO, Rv. 27688401). Per tale ragione, l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dell'anno 2009 si sarebbe consumata al più tardi il 29.12.2010. In tale momento la legge stabiliva per i reati di cui al d.lgs. 74 del 2000, l'applicazione della disciplina ordinaria in materia di prescrizione, che per il delitto in esame, prendendo in considerazione anche l'atto interruttivo, era pari a 7 anni e sei mesi. Il termine di prescrizione con riferimento al delitto di omessa dichiarazione relativo alle imposte del 2009 è dunque spirato il 31.06.2017.

Con riferimento alla contestazione del delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 74 del 2000 in relazione all'omessa presentazione delle dichiarazioni per l'anno d'imposta 2009, dunque, in assenza dei presupposti per un proscioglimento nel merito degli imputati, occorre pronunciare sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

Diverso è invece il discorso per quanto riguarda le dichiarazioni per l'anno d'imposta 2010. Il reato, utilizzando i medesimi criteri citati in precedenza, si è consumato il 29.12.2011. Al momento della consumazione era già entrato in vigore il d.l. 13 agosto del 2011 n. 138, convertito con modificazioni

nella l. 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto l'art. 17, co. 1 bis, del d.lgs. 74 del 2000 in virtù del quale sono stati elevati di un terzo i termini di prescrizione per il delitto in contestazione.

Il termine di prescrizione ordinaria è dunque pari a 8 anni, cui si deve aggiungere l'aumento di un quarto per l'interruzione della prescrizione, giungendo ad un termine di prescrizione massima pari a 10 anni, che spireranno il 29.12.2021. Per tale reato, quindi, non è ancora decorso il termine di prescrizione.

Chiarito ciò, come si è detto appare incontrovertibile la realizzazione del fatto di omessa dichiarazione. Quanto al calcolo del reddito e dunque dell'imposta evasa, come si è illustrato in precedenza, lo stesso, in assenza della documentazione contabile obbligatoria, non prodotta dall'amministratrice legale, è stato determinato sulla base della movimentazione bancaria ricorrendo ai criteri di accertamento induttivo precedentemente illustrati.

Al riguardo, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'accertamento induttivo ai fini di verificare il superamento della soglia di punibilità, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, «ai fini del superamento della soglia di punibilità di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario» (Sez. 3, 26.2.2008, n. 21213, De Cicco, m. 239984; Sez. 3, 26.11.2008, n. 5490 del 2009, Crupano, m. 243089; Sez. 3, 18.5.2011, n. 36396, Mariutti, m. 251280). In particolare, si è osservato che il giudice penale può anche ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Sez. 3, 18.12.2007, n. 5786 del 2008, D'Amico, m. 238825) e che l'accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, invero, rappresentare, «un valido elemento di indagine per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, a condizione che il Giudice non si limiti a constatarne l'esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti aliunde» (Sez. 3, 21.12.1999, n. 1904 del 2000, Zarbo, m. 215694; Sez. 3, 28.4.2011, n. 24811, Rocco, m. 250647; Sez. 3, 28.11.2012, n. 48813, Urso, non mass.). In altre parole, «per stabilire se vi sia stata evasione e se la stessa abbia raggiunto le soglie determinate dalla legge ... , però, è indispensabile che il giudice non arresti il proprio esame alla constatazione dell'esistenza di detto accertamento e ad un apodittico richiamo di uno dei singoli dati posti a fondamento del medesimo, ma proceda ad una specifica valutazione di tutti gli estremi tenuti in considerazione dall'ufficio finanziario e di ogni altro eventuale indizio acquisito, sicché deve ripercorrere in modo chiaro e puntuale, anche se sintetico, prima l'apprezzamento di ognuno di essi ad esprimere successivamente una valutazione globale di questi ultimi, rendendo inoltre chiari i passaggi della motivazione da lui adottata, per consentire di verificare la esistenza effettiva e la sua coerenza logica» (Sez. 3, 20.10.1995, n. 11223, Perillo, m. 203217).

Nel caso in esame l'accertamento svolto dall'agenzia delle entrate appare fondato su elementi oggettivi quali la movimentazione bancaria; il percorso logico utilizzato per l'accertamento del reddito è stato

spiegato nel corso dell'istruttoria e risulta coerente e privo di elementi di contraddittorietà; inoltre la difesa non ha apportato alcun elemento, se non considerazioni solo ipotetiche, per confutare tale accertamento ovvero per mettere in discussione il procedimento logico seguito dall'agenzia dell'entrate nell'accertamento del reddito. Per queste ragioni si ritiene di aderire all'accertamento operato dall'Agenzia dell'entrate e dunque risulta dimostrato l'importo dell'imposta evasa e il superamento delle soglie di punibilità.

Quanto alla riconducibilità soggettiva del fatto agli imputati, come si è detto risulta provato che ██████ fosse l'amministratore di fatto della società in questione e non vi sono elementi da cui dedurre che questi abbia dismesso tale funzione di dominus della società in un momento antecedente alla consumazione del delitto in discussione.

Tale qualifica sostanziale è certamente sufficiente a determinare in capo all'imputato l'assunzione della posizione di garanzia in ordine agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni previsti dalla legge e, dunque, a rispondere penalmente della loro omissione.

L'equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti è stata affermata dalla Cassazione sia nella materia civile che in quella penale e tributaria (Cfr., nella materia civile: Cass. 5 dicembre del 2008 n. 28819; 12 marzo 2008, n. 6719; Sez. un. civile 18 ottobre 2005 n. 2013; in quella penale, per tutte: Cass. 7203 del 2008, Cass. n. 9097 del 1993 e, per le violazioni tributarie, cfr. Cass. Sez. trib., n. 21757 del 2005 nonché Cass. pen. n. 2485 del 1995).

In materia di sanzioni amministrative tributarie. Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 parifica il legale rappresentante all'amministratore di fatto sancendo formalmente la diretta responsabilità per le sanzioni anche degli amministratori di fatto.

Il principio dell'equiparazione dell'amministratore di fatto a quello di diritto è stato più recentemente recepito dal legislatore in occasione della riforma del diritto societario. Dispone l'art. 2639 c.c., introdotto con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che per i reati societari previsti dal titolo quindicesimo del libro quinto del codice civile al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi esercita in materia continuativa i poteri previsti dalla legge. La norma, ancorché riferita esplicitamente ai reati societari previsti dal codice civile, contiene la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell'ordinamento e per la sua natura interpretativa è applicabile anche ai fatti pregressi (sull'applicabilità ai fatti pregressi cfr. in motivazione Cass. n. 7203 del 2008). Tale principio incide non solo sulla configurabilità del concorso dell'amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l'amministratore di fatto, salva la partecipazione di estranei all'amministrazione secondo le regole del concorso di persone nel reato.

Con specifico riferimento al reato in esame, si deve rilevare che, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1 i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione sono tutti i soggetti che possiedono redditi anche se non conseguono alcun debito d'imposta e coloro che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In base al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 1, comma 4, la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

Tra le ipotesi di mancanza di un legale rappresentante va inclusa anche quella in cui la sua qualifica sia fittizia. In questi casi, dai principi normativi appena richiamati si ricava che il vero soggetto qualificato non è il prestanome ma colui il quale effettivamente gestisce la società perché solo lui è in condizione di compiere l'azione dovuta, mentre l'estraneo è il prestanome

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità infatti «Del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l'amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l'azione dovuta, mentre l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento (artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ.), a condizione che ricorra l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. (Sez. 3, n. 38780 del 14/05/2015 - dep. 24/09/2015, Biffi, Rv. 26497101).

Risulta dunque dimostrata la riferibilità soggettiva del fatto all'imputato ██████████, amministratore di fatto della società ██████████ s.r.l.

Quanto alla responsabilità dell'imputata ██████████ amministratrice di diritto della società, come si è detto, la stessa può essere affermata è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento ai sensi degli artt. 40, comma secondo, cod. pen. e 2932 cod. civ. In ragione di tali norme, infatti, l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi, tra cui certamente rientrano le conseguenze sanzionatorie derivanti dalla omessa presentazione delle dichiarazioni ai fini fiscali.

Anche sotto il profilo soggettivo non sussistono dubbi in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione, a carico di entrambi gli imputati, stante il carattere reiterato della condotta di omessa dichiarazione, realizzata peraltro rispetto a società dall'imponente volume d'affari rispetto alla quale la totale omissione delle dichiarazioni non può essere riconducibile ad una dimenticanza o ad una negligenza. Anche con riferimento all'amministratrice di diritto la totale assenza di documentazione contabile e la reiterata omissione delle dichiarazioni ai fini impositivi appaiono violazioni così macroscopiche, e da una finalità evasiva così marcata, da non poter essere ignorata. D'altra parte, come si è recentemente affermato in giurisprudenza, «la prova del dolo specifico dei reati tributari di cui agli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità» (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018 - dep. 21/01/2019, MARNI VALENTINO, Rv. 27583001).

**5. Circostanze.** Nel caso in esame non si ravvisano elementi attinenti alla gravità del reato o alla condotta dell'autore che possano essere valutati positivamente per l'attenuazione del disvalore del fatto. Al contrario il carattere reiterato della condotta connota il fatto di una gravità incompatibile con la concessione delle circostanze generiche. L'assenza di precedenti penali a carico degli imputati non è di per sé sufficiente, per l'espressa previsione normativa di cui all'art. 62 *bis*, co. 3, c.p. per la concessione delle attenuanti generiche.



**7. Pene principali e accessorie.** L'ammontare dell'imposta evasa non si discosta in modo considerevole dalle soglie di punibilità. Tale elemento, unitamente all'incensuratezza degli imputati induce all'applicazione di una pena parti al minimo edittale vigente al momento del fatto. Si stima pertanto equa la penna di un anno e sei mesi di reclusione.

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 74/2000, dichiara gli imputati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno nonché interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Ai sensi dell'art. 12 cit. e 36 c.p., ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per giorni quindici.

**8. Sospensione condizionale e non menzione.** Ricorrono i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena poiché si ritiene che gli imputati, entrambi incensurati, si astengano in futuro dal commettere nuovi reati.

**9. Confisca** Ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lvo n. 74/2000 si ordina la confisca, anche per equivalente, di denaro, titoli di credito, beni immobili, mobili, nella disponibilità di [REDACTED] e [REDACTED] fino a concorrenza della somma di euro 541.011,00, pari all'ammontare dell'imposta evasa, che costituisce il profitto del reato.

#### PER QUESTI MOTIVI

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p., dichiara [REDACTED] e [REDACTED] responsabili del reato loro ascritto con riferimento alle dichiarazioni annuali delle imposte per l'anno 2010 e li condanna alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Letto l'art. 12 D.Lgs. 74/2000, dichiara gli imputati interdetti dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno nonché interdetti in perpetuo dall'ufficio di componente di commissione tributaria.

Letti gli artt. 12 cit. e 36 c.p., ordina la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia per giorni quindici.

Pene principali e accessorie sospese.

Letto l'art. 12 bis del D. Lvo n. 74/2000 ordina la confisca, anche per equivalente, di denaro, titoli di credito, beni immobili, mobili, nella disponibilità di [REDACTED] e [REDACTED] fino a concorrenza della somma di euro 541.011,00.

Letto l'art. 531 c.p.p. dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] perché il reato loro ascritto, con riferimento alle dichiarazioni annuali delle imposte per l'anno 2009, è estinto per intervenuta prescrizione.

Giorni 90 per la motivazione

Cassino, il 24.02.2020.

Il Giudice  
Dott. Marco Gioia